

E.N.P.A.F.

**REGOLAMENTO DI PREVIDENZA
DELLA FONDAZIONE ENPAF**

(integrato con le modifiche approvate con note del Ministero del Lavoro

n. 36/0016360/MA004.A007 del 9/11/2012,

n. 36/0001588/MA004.A007 del 31/01/2014,

n. 36/0008735/MA004.A007 del 14/06/2016,

n. 36/0007157/MA004.A007 del 13/06/2017,

n. 36/0005378/13.07 dell'11/04/2019,

m_lps.36. REGISTRO UFFICIALE.U.000.4339.03-04-2020,

m_lps.36. REGISTRO UFFICIALE.U.0005802.10-06-2022)

TITOLO I
NORME GENERALI SULLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

Art. 1
(Attività dell'Enpaf)

1. Le attività dell'Ente sono:
 - a) i contributi degli iscritti;
 - b) le entrate stabilite per legge o convenzione;
 - c) i redditi degli investimenti patrimoniali;
 - d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali.
2. L'Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza.
3. La destinazione delle entrate, tra le diverse gestioni dell'Ente, quando non risultano dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2
(Contributi)

1. A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell'art. 3 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui all'art. 25 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
2. I contributi obbligatori sono approvati annualmente dal Consiglio Nazionale.
3. I contributi degli iscritti sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640 e successive modificazioni
4. È fatta salva la facoltà dell'Ente di stabilire che i contributi obbligatori vengano riscossi, in tutto o in parte, secondo modalità ulteriori e diverse rispetto a quella indicata al comma precedente.

Art. 3
(Omissione ed evasione contributiva - disciplina sanzionatoria)

1. L'iscritto, che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall'Ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto a versare all'Ente il contributo evaso, aumentato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d'anno, il tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell'art. 1, comma 217, e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

secondo le norme richiamate la somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata.

2. In caso di evasione connessa alla denuncia obbligatoria di cui agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, omessa o non conforme al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui al comma precedente, l'iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum", graduate secondo criteri fissati dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro 18 marzo 1997.

3. La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell'obbligo contributivo.

Art. 4

(Infrazionabilità dei contributi)

1. I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente.

Art. 5

(Misura dei contributi)

1. Il Consiglio Nazionale, aggiorna ogni anno la misura dei contributi previdenziali obbligatori in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT tenendo contestualmente conto della situazione tecnico-finanziaria accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni tre anni.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA

CAPO I

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 6

(Prestazioni previdenziali)

1. Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di inabilità;
- c) la pensione ai superstiti.

2. La corresponsione delle prestazioni previdenziali è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dall'Enpaf per il controllo del relativo diritto.

3. In base a quanto previsto dalle normative di legge e dal presente regolamento l'Ente riconosce altresì:

- a) i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni;
- b) i trattamenti pensionistici in regime di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e successive modificazioni.

Art. 7

(Coefficienti economici della pensione base diretta)

1. L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari, ai valori correnti all'anno 2021, a euro:

- a) 170,97 per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione, salva l'eventuale riduzione di cui all'art 21 ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo;
- b) 120,68 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al quindicesimo, salva l'eventuale riduzione di cui all'art. 21 ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

2. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 i trattamenti pensionistici sono comunque incrementati nelle misure, rispettivamente, dell'1%, del 2% e del 3%.

3. Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 1994, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1995, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a euro 5.333,53, salva l'eventuale riduzione di cui all'art. 21 ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

4. Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

5. Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 2003, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 2004, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a euro 8.439,69, salva l'eventuale riduzione di cui di cui all'art. 21, ed è rivalutato annualmente in base all'ultimo comma del presente articolo.

6. L'adeguamento annuo delle pensioni è determinato dal Consiglio nazionale proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente, con esclusione della quota di pensione derivante dall'assegno integrativo.

Art. 8

(Pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che abbia compiuto il sessantottesimo anno di età, fatto salvo l'adeguamento di cui al comma successivo, e che possa far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Per coloro che risultino iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione;

- b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva;
- c) almeno venti anni di attività professionale.

2. A partire dal 1° gennaio 2016, il requisito dell'età per la maturazione della pensione di vecchiaia è aggiornato incrementando il requisito in vigore in misura pari all'incremento della speranza di vita accertato dell'ISTAT nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24, comma 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

3. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità. L'aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

4. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia spetta:

- nel 1992 e nel 1993 all'assicurato che abbia compiuto il sessantunesimo anno di età e possa far valere almeno sedici anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1994 e nel 1995 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaduesimo anno di età e possa far valere almeno diciassette anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1996 e nel 1997 all'assicurato che abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e possa far valere almeno diciotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 1998 e nel 1999 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2000 e nel 2001 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive;
- nel 2002 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventuno anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2003 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventidue anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2004 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventitré anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2005 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventiquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2006 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2007 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisei anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2008 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisette anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2009 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventotto anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2010 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventinove anni di iscrizione e contribuzione effettive;
- nel 2011 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive.

5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione

effettive all'Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. Coloro che alla data del 31 dicembre 2001 risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all'Ente, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo.

6. Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto c) è richiesto per coloro che si iscrivano o si reinscrivano all'Ente dopo il 31 dicembre 1994.

7. La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all'Ente alla data del 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, iscritti alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

Art. 9

(Decorrenza della pensione di vecchiaia)

1. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dall'art. 8 dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.

Art. 10

(Supplementi di pensione)

1. Il pensionato per vecchiaia, che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento, ha diritto a supplementi del trattamento per ogni anno di contribuzione versato successivo al pensionamento stesso.

2. I supplementi di pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, tenendo conto della contribuzione versata negli anni di riferimento, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall'albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata con decorrenza dal mese successivo a quello della cancellazione.

3. Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 le quote contributive annuali poste in riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2004 e versate dopo il pensionamento per anzianità da coloro che abbiano compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8, determinano l'aumento del trattamento pensionistico nella stessa misura e con la stessa

periodicità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 11
(Procrastino)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2019 l'iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richieda che la liquidazione della pensione sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni, reversibili, della pensione stessa:

Anni	M	F
1	5,98%	6,21%
2	12,51%	13,08%
3	19,65%	20,69%
4	27,45%	29,16%
5	36,00%	38,63%
6	45,36%	49,26%
7	55,62%	61,25%
8	66,86%	74,86%
9	79,20%	90,38%
10	92,74%	108,21%

2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 509/1994, provvede ad aggiornare la tabella suindicata, tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredici D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

3. La maggiorazione è calcolata sull'importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data originaria di decorrenza della pensione, con esclusione dell'assegno integrativo; l'aumento da applicare è determinato sulla base di anni interi compiuti calcolati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

4. La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione.

5. Tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente nonché dell'andamento demografico degli iscritti, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare le aliquote di aumento indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 12
(Pensione di inabilità)

1. Il diritto a pensione di inabilità si consegue dagli assicurati di età inferiore all'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 che risultino, in modo assoluto e

permanente, inabili all'attività lavorativa e possano far valere i seguenti requisiti:

- a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;
- b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero.

Art. 13

(Disposizioni sulla pensione di inabilità)

1. Valgono per la determinazione dell'importo della pensione di inabilità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 7.

2. Le pensioni di inabilità relative ad anzianità di iscrizione e contribuzione inferiori a venti anni, vengono rapportate a venti e, se coperte da annualità di contribuzioni ridotte a norma dell'art. 21, vengono liquidate in proporzione al numero ed alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, rapportate a venti.

3. La pensione di inabilità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di anzianità.

4. Il titolare di pensione di inabilità, conseguita a norma dell'art. 12, che al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata.

Art. 14

(Decorrenza della pensione di inabilità)

1. La decorrenza della pensione di inabilità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

Art. 15

(Accertamento e perdita del diritto alla pensione di inabilità)

1. La pensione di inabilità è concessa previo accertamento medico disposto dall'Ente.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.

3. Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa la pensione di inabilità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica.

4. L'Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di inabilità.

Art. 16
(Riliquidazione della pensione di inabilità)

1. Il pensionato di inabilità ha diritto, al compimento del ventesimo anno di iscrizione e contribuzione effettive, alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei primi venti anni.

2. La riliquidazione della pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ultima contribuzione.

3. I contributi versati dal ventunesimo anno in poi determinano l'attribuzione di supplementi di pensione per ogni anno successivo al ventesimo.

4. I supplementi di pensione, nella misura stabilita dal precedente art. 7, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall'albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata con decorrenza dal mese successivo alla cancellazione.

Art. 17
(Pensione ai superstiti)

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di inabilità o di vecchiaia spetta una pensione:

a) al coniuge;

b) ai figli fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola secondaria di primo o secondo grado, risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito oltre il limite di reddito complessivo annuo fissato dalla legge per essere considerati fiscalmente a carico;

c) ai figli inabili in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e a carico del dante causa;

d) ai nipoti fino al diciottesimo anno di età o fino al ventunesimo anno di età, anche se non formalmente affidati, alle stesse condizioni di cui al comma 1, lettera b), che risulti a carico degli ascendenti al momento del decesso;

e) in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa;

f) in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa.

2. La pensione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 è concessa previo accertamento medico disposto dall'Ente

3. La pensione ai figli e ai nipoti di cui alla lettera d) del precedente comma 1 è corrisposta anche oltre i limiti di età sopra indicati qualora essi siano iscritti ad un corso universitario o post - universitario legalmente riconosciuto e non prestino lavoro retribuito oltre il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b).

4. In questo caso la pensione è corrisposta sino al termine della durata legale del corso seguito, ma comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

5. Ai fini della vivenza a carico al momento decesso rilevano la condizione di non autosufficienza economica e il mantenimento abituale. La condizione di non autosufficienza sussiste quando il reddito del superstite non supera l'importo del trattamento minimo della pensione mensile erogata dall'INPS maggiorato del 30 per cento.

6. A partire dal 1° gennaio 2000 la pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

- 60% al coniuge;
- 80% al coniuge e un figlio;
- 100% al coniuge e due o più figli.

Se hanno diritto a pensione soltanto i figli, le aliquote sono le seguenti:

- un figlio 70%;
- due figli 80%;
- tre o più figli 100%.

Se hanno diritto a pensione i genitori, le aliquote sono:

- un genitore 15%;
- due genitori 30%.

Se hanno diritto a pensione fratelli o sorelle, le aliquote sono:

- un fratello/sorella 15%;
- due fratelli/sorelle 30%;
- tre fratelli/sorelle 45%;
- quattro fratelli/sorelle 60%;
- cinque fratelli/sorelle 75%;
- sei fratelli/sorelle 90%;
- sette fratelli/sorelle 100%.

7. La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

8. La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.

9. Perde il diritto alla pensione il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto.

10. Nel caso di decesso dell'assicurato per il quale sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per la pensione di inabilità, si applica l'art. 13 comma 2.

11. L'Ente effettua le verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti.

Art. 18

(Erogazione delle pensioni)

1. Le pensioni annue di cui al presente capo, sono corrisposte in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie.

2. Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per dodicesimi.

Art. 19

(Cumulabilità delle prestazioni)

1. Le prestazioni pensionistiche corrisposte dall'Ente sono cumulabili con quelle di

altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro Ente erogatore.

CAPO II CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 20 (Misura del contributo previdenziale)

1. La contribuzione previdenziale base è stabilita in misura fissa per ciascun iscritto e non è collegata al reddito professionale. L'importo per l'anno 2021 è pari a 4.541,00 euro ed è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 5.

2. L'iscritto che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 21 può chiedere la riduzione del contributo previdenziale base secondo una delle misure ivi previste. Al contributo ridotto corrisponde un importo di pensione, ove spettante, correlativamente ridotto.

3. L'iscritto che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 22 può chiedere di versare il contributo di solidarietà che non è utile ai fini della maturazione del diritto a pensione.

4. L'iscritto ha la facoltà di versare la contribuzione in misura doppia o tripla rispetto alla contribuzione previdenziale base di cui al comma 1 del presente articolo, per ottenere un incremento dell'importo di pensione, ove spettante, secondo quanto stabilito all'art. 25.

Art. 21 (Contributo previdenziale ridotto)

1. Qualora l'iscritto all'Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale base può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.

2. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata la temporanea ed involontaria disoccupazione.

3. La facoltà di riduzione è estesa nella misura del 33,33% o del 50% o dell'85% anche ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità ovvero di inabilità erogata dall'Enpaf che non esercitino l'attività professionale e, nei limiti della riduzione del 33,33% o del 50% agli iscritti che non esercitino attività professionale.

4. Salvo quanto previsto dall'art 24, non sono ammessi, in ogni altro caso, al beneficio della riduzione i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia. In caso di cessazione di una delle suddette condizioni, la domanda di riduzione può essere presentata dall'anno successivo alla cessazione, entro il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la riduzione.

5. Agli iscritti, titolari di pensione di inabilità ENPAF, non è comunque consentito di avvalersi delle decurtazioni previste dal presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione.

6. La riduzione è concessa su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di

disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all'art. 27.

7. In caso di perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale l'interessato è tenuto a farne denuncia all'ENPAF entro l'anno in cui si è verificato l'evento.

8. La domanda di riduzione del contributo previdenziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale, l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

9. La domanda, presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso alla data della domanda.

10. Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione.

11. Per avere diritto a chiedere la riduzione è necessario che l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario.

12. Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva si raggiunga dopo il 30 settembre.

Art. 22

(Contributo di solidarietà)

1. L'iscritto per la prima volta all'Ente a decorrere dal 1° gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento.

2. La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni all'iscritto per la prima volta all'Ente a partire dal 1° gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione, la misura del contributo di solidarietà è fissata all'1% del contributo previdenziale intero.

3. Non sono ammessi al versamento del contributo di solidarietà i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all'art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, ovvero gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia. In caso di cessazione di una delle suddette condizioni, la domanda di versamento del contributo di solidarietà può essere presentata dall'anno successivo alla cessazione, entro il termine di decadenza del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la riduzione.

4. In caso di perdita della facoltà di versare il contributo di solidarietà, l'interessato è tenuto a farne denuncia all'ENPAF entro l'anno in cui si è verificato l'evento.

5. La domanda di versamento del contributo di solidarietà, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. La domanda, presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno in corso alla data della domanda.

7. Per coloro che si iscrivano per la prima volta, il termine di decadenza per presentare la domanda di versamento del contributo di solidarietà è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine; in questo caso la domanda produce effetto a partire dalla contribuzione dell'anno di iscrizione.

8. Per avere diritto a chiedere il versamento del contributo di solidarietà, è necessario che l'iscritto si trovi in una delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per un periodo di durata pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno all'interno dello stesso anno ovvero ad almeno la metà più un giorno del periodo di prima iscrizione. Ai fini del computo si terrà conto dei giorni di calendario.

9. Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre.

Art. 23

(Disoccupazione temporanea e involontaria)

1. L'iscritto che si trovi nella condizione di temporanea e involontaria disoccupazione ha la facoltà di chiedere la riduzione del contributo previdenziale base nella misura massima dell'85%, in base all'art. 21, o il versamento del contributo di solidarietà, in base all'art. 22, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi.

2. Decorso il periodo massimo di cui al comma 1 all'iscritto viene applicata d'ufficio l'aliquota di riduzione del 50%.

Art. 24

(Riduzioni pensionati esercenti attività professionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli iscritti esercenti attività professionale non soggetti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'Enpaf hanno la facoltà di versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%.

2. La domanda di riduzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale l'iscritto si trovi per almeno sei mesi e un giorno in una delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 25

(Contribuzione doppia e tripla)

1. Gli iscritti hanno facoltà di contribuire in misura pari a due o a tre volte il contributo previdenziale intero, ottenendo una proporzionale maggiorazione della pensione.

2. A decorrere dall'anno di contribuzione 2004, i versamenti contributivi in misura doppia o tripla, oltre alla maggiorazione di cui al comma precedente, determinano, con la medesima decorrenza, un ulteriore aumento dei correlativi importi di pensione rispettivamente del 10% e del 15%.

3. Tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare le percentuali di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 26
(Restituzione dei contributi)

1. A partire dal 1° gennaio 1995, gli iscritti che abbiano compiuto l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli Albi degli Ordini provinciali, hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli relativi all'anno di contribuzione 2003, decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all'ENPAF, al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di inabilità o morte, e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico.

2. La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.

3. I contributi di solidarietà previsti dall'art. 22 non vengono restituiti.

CAPO III
RISCATTI

Art. 27
(Riscatto del corso di studi universitari)

1. Agli iscritti all'Ente è data facoltà di riscattare, prima del pensionamento, la durata legale del corso di studi universitari.

2. L'importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla stessa data i seguenti coefficienti:

Età	coefficiente
fino a 39 anni	1
da 40 a 44 anni	1,4
da 45 a 49 anni	1,9
da 50 a 54 anni	2,5
da 55 anni ed oltre	3,2

3. Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di cinque, determinano unicamente un incremento della misura della pensione per ciascun anno riscattato nella misura stabilita dal punto b) del precedente art. 7, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

4. Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004 gli incrementi della misura della pensione si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 7 tenendo conto dei correlativi coefficienti economici in vigore alla data della domanda, fatta salva l'eventuale rivalutazione degli stessi ai sensi dell'art. 7 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 28
(Riscatto per reintegro 1995 - 2003)

1. Per le anzianità maturate a contribuzione intera dopo la data del 31 dicembre 1994 ed entro il 31 dicembre 2003 l'adeguamento dell'importo di pensione all'ammontare di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente regolamento può avvenire, a domanda dell'iscritto, prima del pensionamento, a seguito del versamento dell'importo che risulta, in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda, dal prodotto del coefficiente di cui alla seguente tabella, in vigore dal 1° gennaio 2019, per l'ammontare annuo della maggiorazione di pensione che si acquisisce, relativamente agli anni di contribuzione oggetto di adeguamento ai sensi del presente articolo, determinata alla data della domanda.

2. L'importo da versare è arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore in presenza di frazione decimale uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Età	M	F
30	9,3793	9,0871
31	9,5184	9,2223
32	9,6592	9,3595
33	9,8018	9,4986
34	9,9463	9,6397
35	10,0929	9,7829
36	10,2415	9,9282
37	10,3924	10,0756
38	10,5455	10,2254
39	10,7010	10,3773
40	10,8589	10,5318
41	11,0195	10,6888
42	11,1827	10,8484
43	11,3484	11,0108
44	11,5170	11,1760
45	11,6886	11,3441
46	11,8633	11,5154
47	12,0412	11,6898
48	12,2228	11,8677
49	12,4080	12,0494
50	12,5975	12,2347
51	12,7913	12,4243
52	12,9895	12,6178
53	13,1915	12,8156
54	13,3972	13,0182
55	13,6088	13,2259
56	13,8264	13,4385
57	14,0497	13,6581
58	14,2806	13,8835
59	14,5165	14,1154
60	14,7609	14,3543
61	15,0132	14,6013
62	15,2769	14,8563
63	15,5525	15,1192
64	15,8403	15,3937
65	16,1401	15,6810
66	16,4579	15,9832
67	16,7950	16,2995
68	17,1527	16,6338

3. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 509/1994, provvede ad aggiornare i coefficienti suindicati, tenuto conto dell'incremento dell'età pensionabile dovuto all'incremento della speranza di vita, accertato dall'ISTAT, nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall'art. 24 comma tredicesimo D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.

4. L'iscritto ha la facoltà di versare l'ammontare dei valori di riscatto, entro e non oltre i sei mesi successivi alla comunicazione all'interessato dell'importo da versare. L'importo dovuto può essere rateizzato in base alle condizioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

5. La domanda può essere presentata anche da parte di chi abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 11.

Art. 29

(Reintegro contribuzione ridotta)

1. I farmacisti iscritti all'Ente, che comunque abbiano versato contributi ridotti, possono chiedere il reintegro prima del pensionamento di tutti o parte degli anni coperti da contribuzione ridotta di cui al precedente art. 21.

2. Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in base all'età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell'art. 7 per i coefficienti riportati nelle tabelle seguenti; l'importo da versare è arrotondato per eccesso o per difetto alle 10.000 lire più vicine:

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 33,33%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 50%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 66,66%	Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte del 85%
fino a 39 anni	1,67	fino a 39 anni	2,50	fino a 39 anni	3,34	fino a 39 anni	4,26
da 40 a 44	2,67	da 40 a 44	4,01	da 40 a 44	5,35	da 40 a 44	6,81
da 45 a 52	3,54	da 45 a 52	5,31	da 45 a 52	7,09	da 45 a 52	9,04
da 53 a 59	4,51	da 53 a 59	6,77	da 53 a 59	9,03	da 53 a 59	11,50
da 60 a 64	4,01	da 60 a 64	6,02	da 60 a 64	8,03	da 60 a 64	10,23
da 65 a 69	3,11	da 65 a 69	4,66	da 65 a 69	6,22	da 65 a 69	7,93
da 70 ed oltre	2,17	da 70 ed oltre	3,26	da 70 ed oltre	4,35	da 70 ed oltre	5,53

3. In ogni caso l'importo da reintegrare non può essere inferiore alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.

4. Gli anni reintegrati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di contribuzione effettiva a contributo intero.

Art. 30
(Versamento dei valori di riscatto)

1. L'iscritto ha facoltà di versare l'ammontare dei valori di riscatto, determinati ai sensi dei precedenti articoli 27 e 29 entro e non oltre i sei mesi successivi alla comunicazione all'interessato dell'importo da versare.

2. A richiesta dell'interessato il pagamento dei valori di riscatto di cui agli articoli 27 e 29 può essere rateizzato, gravato degli interessi pari al tasso del 6% annuo salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di venti annualità. In ogni caso il numero delle rate non può essere superiore alla differenza tra l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 del presente regolamento e l'età dell'iscritto al momento della domanda.

3. In caso di concessione della pensione, l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione secondo le modalità appresso indicate:

a) per la pensione di vecchiaia i residui dei valori dei riscatti debbono essere versati all'Ente non oltre il primo giorno del mese successivo a quello della maturazione del diritto al trattamento pensionistico; decorso un mese da tale data, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versati alla data del conseguimento del diritto alla pensione;

b) per la pensione di inabilità il versamento dell'importo residuo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del riconoscimento dello stato di inabilità ed il trattamento previdenziale relativo decorre parimenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Decorso tre mesi da tale termine l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate alla data della notifica del riconoscimento dello stato di inabilità;

c) per le pensioni indirette o di reversibilità valgono le modalità indicate alla lettera b); i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31
(Assegno integrativo)

1. A partire dal 1° dicembre 1981, per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, è corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante.

2. Gli anni del corso di studi universitari riscattati sono esclusi dal calcolo dell'assegno integrativo.

3. Il diritto all'assegno integrativo è subordinato all'esercizio per almeno quindici anni di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dalla vigente legislazione.

4. Il numero degli anni utili ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene

determinato sommando tutti i periodi validi e considerando la frazione finale superiore a sei mesi come anno intero; quella inferiore si trascura.

5. Il numero complessivo degli anni utili riconosciuti dall'Ente ai predetti fini costituisce il "parametro individuale" di riferimento per la corresponsione dell'assegno integrativo.

6. I periodi contributivi successivi al pensionamento non modificano il "parametro individuale" accertato al momento del pensionamento stesso.

7. Il farmacista o il superstite, per l'ottenimento dell'assegno integrativo, deve inoltrare al momento del pensionamento domanda all'Ente che dovrà essere corredata da idonea documentazione.

8. A partire dal 1° gennaio 1995 l'assegno integrativo è soppresso, fermo restando il diritto alla maggiorazione della pensione, nella misura maturata al 31 dicembre 1994 per l'iscritto che, a tale data, possa far valere i requisiti di cui ai commi precedenti.

Art. 32

(Ricorso al Comitato Esecutivo)

1. Contro i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento e in genere l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell'Ente.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 33

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nel previgente Regolamento.